



# COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI  
DELLA

**GIUNTA COMUNALE**

N. 182 Registro deliberazioni

**OGGETTO:** PNRR, MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE”, INVESTIMENTO 2.1: “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - LINEA DI AZIONE A - PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI - PROGETTO COMUNE DI ANDORA CUP F94F22000110006 “BORGO CASTELLO – RICORDARE IL PASSATO PER COSTRUIRE IL FUTURO (REMEMBER THE PAST TO BUILD THE FUTURE)”. APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITÀ DI GENOVA E COMUNE DI ANDORA.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **Settembre** alle ore **09:15** nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

	Presenti	Assenti
DEMICHELIS MAURO	X	
ROSSI PAOLO	X	
NICOLINI FABIO	X	
NASI MARIA TERESA	X	
RISSO MONICA	X	

Assiste Il Segretario Generale **Dott.ssa Torre Mariacristina**;

**Dott. Mauro Demichelis**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

## **PREMESSO:**

- che la Giunta regionale ligure, con Atto n. 129 del 25.02.2022, ha individuato la proposta formulata dal Comune di Andora “Borgo Castello – ricordare il passato per costruire il futuro (*remember the past to build the future*)” quale Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati - attuazione PNRR componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 - Misura 2, Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale - Linea di azione A;
- che la Giunta regionale ligure, con Atto n. 175 del 15.03.2022 ha approvato lo studio di fattibilità del progetto “Borgo Castello – ricordare il passato per costruire il futuro (*remember the past to build the future*)” con Delibera di Giunta ai sensi del Bando Ministeriale;
- che con Decreto SG n. 453 è stata approvata l’ ”Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – *NextGenerationEU*;
- che il Ministero della Cultura - Segretariato Generale Servizio VIII - Attuazione PNRR e coordinamento della Programmazione Strategica ha trasmesso al Comune di Andora, prot. 22272 del 10.08.2022, il disciplinare d’obblighi connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal ministero della cultura per il progetto “borgo castello - ricordare il passato per ricostruire il futuro” firmato;
- che il Comune di Andora e la Regione Liguria hanno sottoscritto il sopracitato disciplinare in data 10.08.2022;
- che l’Università degli Studi di Genova, con nota protocollo n. 1685 del 20.01.2022, si è impegnata a sottoscrivere, nel caso di finanziamento dell’iniziativa di cui al punto precedente, apposita convenzione/accordo di partenariato con il Comune di Andora;
- che il Comune di Andora, ritenendo che il progetto pilota per la rigenerazione del Borgo Castello costituisca un contesto operativo in cui saranno fondamentali gli aspetti della ricerca e della innovazione, intende avvalersi delle professionalità e competenze che sono proprie dell’Università di Genova.

**VISTA** la bozza di convenzione quadro allegata e ritenuta meritevole di approvazione.

**ACQUISITO** il parere sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del dirigente Area III (GHIONE).

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

- 1) **DI RITENERE** le premesse sopra riportate parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI APPROVARE** l’allegata bozza di convenzione da stipulare con UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA avente ad oggetto “Attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori dell’Archeologia, Progettazione Architettonica e Botanica” in attuazione del Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica denominato “Borgo Castello – ricordare il passato per costruire il futuro (*remember the past to build the future*)”;

- 3) **DI DARE MANDATO** al Sindaco affinché proceda alla stipula della convenzione;
- 4) **DI DARE ATTO** che le spese connesse al presente atto trovano copertura nelle disponibilità dell'area III;
- 5) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000 e per effetto di espressa ed unanime votazione favorevole eseguita in merito.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
**Dott. Mauro Demichelis**

*firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.*

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Torre Mariacristina**

*firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.*

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

PNRR, MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE”, INVESTIMENTO 2.1: “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - LINEA DI AZIONE A - PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI - PROGETTO COMUNE DI ANDORA CUP F94F22000110006 “BORGO CASTELLO – RICORDARE IL PASSATO PER COSTRUIRE IL FUTURO (REMEMBER THE PAST TO BUILD THE FUTURE)”.

### **CONVENZIONE TRA**

**UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA** (di seguito anche “l’Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it) rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28/02/1971, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2022

### **E**

**COMUNE DI ANDORA**, con sede legale in Andora, Via Cavour 94, pec: [protocollo@cert.comunediantora.it](mailto:protocollo@cert.comunediantora.it) codice fiscale e partita iva 00135420099, rappresentato dal Dott. Mauro Demichelis nato a Albenga il 17.11.1973, il quale agisce in qualità di Sindaco pro tempore.

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

### **PREMESSO CHE**

- a) L’Università degli Studi di Genova ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca

e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;

- b) L'Università degli Studi di Genova intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;
- c) Gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell'eccellenza presenti nell'Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;
- d) L'Università degli Studi di Genova intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- e) L'Università degli Studi di Genova, con nota protocollo n. 1685 del 20.01.2022, ha confermato la disponibilità a sostenere il Comune di Andora nella manifestazione di interesse al Bando pubblico per la "Presentazione di intervento per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati - attuazione del PNRR componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 - Misura 2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale Linea Azione A
- f) L'Università degli Studi di Genova, con nota protocollo n. 1685 del 20.01.2022, si è impegnata a sottoscrivere, nel caso di finanziamento dell'iniziativa di cui al punto precedente, apposita convenzione/accordo di partenariato con il Comune di Andora
- g) La Giunta regionale ligure, con Atto n. 129 del 25.02.2022, ha individuato la proposta formulata dal Comune di Andora "Borgo Castello – ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to build the future)" quale Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati - attuazione PNRR componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 - Misura 2, Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale - Linea di azione A.
- h) La Giunta regionale ligure, con Atto n. 175 del 15.03.2022 ha approvato lo studio di fattibilità del progetto "Borgo Castello – ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to build the future)" con Delibera di Giunta ai sensi del Bando Ministeriale.
- i) Con Decreto SG n. 453 è stata approvata l' "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi" finanziato dall'Unione europea –

NextGenerationEU, ed il Ministero non ha ancora sottoscritto la Convenzione.

- j) che il Ministero della Cultura - Segretariato Generale Servizio VIII - Attuazione PNRR e coordinamento della Programmazione Strategica ha trasmesso al Comune di Andora, prot. 22272 del 10.08.2022, il disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero della cultura per il progetto "borgo castello - ricordare il passato per ricostruire il futuro" firmato;
- k) che il Comune di Andora e la Regione Liguria hanno sottoscritto il sopracitato disciplinare in data 10.08.2022;
- l) E che nelle more il Comune di Andora, ritenendo che il progetto pilota per la rigenerazione del borgo castello costituisca un contesto operativo in cui saranno fondamentali gli aspetti della ricerca e della innovazione, intende avvalersi delle professionalità e competenze che sono proprie dell'Università di Genova. Parimenti il Comune di Andora può offrire un contesto per lo sviluppo di attività di ricerca e formazione sul campo nell'ambito del medesimo progetto.

**TUTTO CIO' PREMESSO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse (e gli eventuali allegati) alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

**Art. 2 – Oggetto**

**2.1 Finalità**

1. Il Comune di Andora e l'Università degli Studi di Genova, proponendosi di creare sinergie per generare eccellenze nelle aree della ricerca e della formazione, con il presente accordo intendono definire i contenuti della partnership, con particolare riferimento all'ambito di attuazione del PNRR componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 - Misura 2, Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale - Linea di azione A, nei settori Archeologia, Botanica e Progettazione architettonica.

2. Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

## ***2.1 Attività di ricerca, sviluppo ed innovazione***

2.1.1 Le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- a. collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati dal Comune di Andora. Per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta con specifici contratti attuativi redatti, nel rispetto della vigente normativa;
- b. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- c. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università degli Studi di Genova e il Comune di Andora partecipano;
- d. promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- e. promozione della cultura del management dell'innovazione.

2.1.2 Con particolare riferimento al progetto del Comune di Andora Borgo Castello – ricordare il passato per costruire il futuro (remember the past to build the future)” Progetto per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati - attuazione PNRR componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 - Misura 2, Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale - Linea di azione A.”, l'Università degli Studi di Genova e il Comune di Andora favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori di seguito descritti:

- a) Archeologia, relativamente all'indagine preventiva, alla campagna di scavi e alla ricostruzione storica dell'evoluzione del borgo;
- b) Progettazione architettonica, relativamente al supporto e/o alle attività inerenti lo studio di fattibilità e al progetto definitivo/esecutivo.
- c) Botanica, relativamente alle attività inerenti la progettazione e realizzazione di un giardino botanico.

2.1.3 Rimane inteso che durante il periodo di vigenza del presente accordo il Comune di Andora e l'Università degli Studi di Genova potranno aggiornare l'elenco delle suddette attività, modificandolo o integrandolo con l'indicazione di ulteriori tematiche di ricerca e sviluppo.

## ***2.2 Attività di didattica, alta formazione e formazione permanente***

2.2.1 Il Comune di Andora dichiara la propria disponibilità a offrire il supporto per attività quali:

- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- lo svolgimento di esercitazioni;
- l'organizzazione di visite indirizzate agli studenti;
- lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l'Università degli Studi di Genova e il Comune di Andora aderiscono;
- organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
- organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte sia di docenti dell'Università degli Studi di Genova sia di manager del Comune di Andora;

Le attività di tirocinio verranno regolate da apposite convenzioni redatte ai sensi della legge 196/97.

### **Art. 3 - Referenti**

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, l'Università di Genova indica il Rettore alla Terza Missione e il Comune di Andora l'arch. Paolo Ghione, Dirigente Area III, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

### **Art. 4 - Accordi attuativi**

1. La collaborazione tra Università e Comune di Andora, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

### **Art. 5 – Oneri economici**

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno le strutture organizzative di ciascuna Parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

### **Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo**

1. La presente Convenzione ha durata di 6 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.
2. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

### **Art. 7 - Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

### **Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e del Comune di Andora coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda

la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

4. La presente Convenzione non costituisce diritto di esclusiva nei confronti dell'Università di Genova, rimanendo il Comune di Andora libero di affidare incarichi di progettazione o stipulare ulteriori e diversi rapporti di collaborazione purché non in contrasto con gli accordi attuativi del presente accordo.

#### **Art. 9 - Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

#### **Art. 10 - Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che gli accordi attuativi determineranno con riferimento alle singole attività da realizzare il datore di lavoro che assumerà gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale coinvolto.
2. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

#### **Art. 11 - Coperture assicurative**

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i luoghi oggetto di intervento nel Comune di Andora sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Il Comune di Andora garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad attivare specifiche polizze assicurative qualora, a seguito della stipula degli accordi attuativi, vengano poste in essere delle peculiari attività (ad esempio scavi archeologici, altre attività di cantiere).

### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

### **Art. 13 - Incompatibilità**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

### **Art. 14 - Registrazione**

1. Il presente Atto si compone di n. 8 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà al Comune di Andora il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

#### **Università degli Studi di Genova**

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

#### **Comune di Andora**

Il Sindaco

Dott. Mauro Demichelis